REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14746** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Alfonso TODISCO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 21.10.1993 e residente ad Angri (SA) in via Santa Lucia n.8, sc. 22 – C.F.: TDSLNS93R21F912O, contumace;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, con l'assistenza del dott. Gabriele Turiano, il magistrato relatore ed il V.P.G. dott.ssa Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

La Procura contabile contesta al convenuto di aver prestato servizio senza averne titolo, in qualità di collaboratore scolastico supplente del personale A.T.A., nei seguenti periodi, presso il Convitto Nazionale

"Paolo Diacono" di Cividale del Friuli:

- dal 29.10.2018 al 30.06.2020,

- dal 25.09.2019 al 30.06.2020,

- dal 21.09.2020 al 04.02.2021 (data di risoluzione del rapporto).

Per ottenere tali incarichi, il convenuto ha partecipato ad una procedura concorsuale, indetta dal MIUR con d.m. n. 640 del 30.8.2017, per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2020.

Risulta documentalmente che il convenuto ha presentato, in data 28.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia presso l'I.S.I.S. "A. Malignani" di Udine, dichiarando di aver conseguito, nell'anno scolastico 2012/2013, il diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi della ristorazione – settore sala bar", presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), con votazione 100/centesimi, rinnovando poi tale attestazione anche all'atto di assunzione, con dichiarazione sostitutiva di certificazione (doc. A 7.1 citazione). Nella medesima domanda il sig. Todisco ha dichiarato; inoltre; di aver prestato servizio, quale collaboratore scolastico, presso la Scuola paritaria La Fenice di Mutolo Giulia, con sede a Nocera Inferiore (SA), dal 13.1.2017 al 31.8.2017.

In ragione del titolo di studio e della pregressa attività lavorativa dichiarati, il sig. Todisco è stato inserito in graduatoria e poi assunto presso l'istituto scolastico sopra indicato.

Occorre precisare, a tal riguardo, che la normativa di riferimento richiede, per lo svolgimento delle funzioni del personale A.T.A. con

funzioni di collaboratore scolastico, il possesso, alternativamente, di un diploma di qualifica triennale, rilasciato da un istituto professionale, un diploma di maestro d'arte, un diploma di scuola magistrale per l'infanzia o qualsiasi diploma di maturità, attestato o diploma di qualifica professionale di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni (art. 2, comma.5, D.M. n. 640/2017, il quale richiama l'art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritto il 25 luglio 2008).

Secondo la prospettazione dell'accusa, il convenuto non sarebbe in possesso di alcuno dei titoli richiesti e si sarebbe avvalso, per partecipare alla procedura selettiva, di un diploma falso di "operatore dei servizi della ristorazione - settore sala/bar", apparentemente conseguito, come detto, nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione 100/100 presso l'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA).

La Procura precisa, inoltre, che il sig. Todisco non risulta aver prestato l'attività lavorativa dichiarata nella domanda di partecipazione e non risulta avere ulteriori titoli di qualificazione professionale, tali da consentirgli di partecipare alla procedura di selezione sopra menzionata, se non in forza del titolo ritenuto dall'accusa essere falso.

In atto di citazione si dà conto delle indagini svolte e del corposo materiale probatorio raccolto nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, relativo, però, non solo alla posizione del sig. Todisco, ma riguardante anche numerose altre persone indagate per fatti diversi, non concernenti il presente giudizio.

Tornando alla posizione del convenuto, la notizia di danno erariale deriva, per l'appunto, dalla informativa trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, la quale, in data 12.04.2022, ha richiesto il rinvio a giudizio del sig. Todisco per i reati di falso e truffa aggravata, di cui agli artt. 476 co. 2 cp. e 640 co. 2 n. 1 c.p. (doc. A.7.68 pag. 70 citazione).

Quanto, infine, alla quantificazione del danno, la Procura contabile fa riferimento alle retribuzioni lorde erogate al sig. Todisco nei periodi di impiego presso l'istituto scolastico, pari a complessivi euro 32.960,47, oltre alla indennità NASPI percepita in funzione del periodo di illegittima assunzione, pari ad euro 19.057,60, secondo quanto attestato dall'INPS (doc. A.12.66 citazione). Tali importi ammontano complessivamente ad euro 52.018,07; la pubblica accusa ha tuttavia quantificato la pretesa risarcitoria azionata in **euro 26.009,03**, oltre rivalutazione ed interessi, pari al 50% della somma tra la retribuzione percepita dal lavoratore e la conseguente indennità NASPI, volendo così valorizzare la parziale utilità dell'attività lavorativa svolta dal convenuto.

All'udienza del 14 novembre 2024 il Collegio, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ha dichiarato preliminarmente la contumacia del convenuto; la pubblica accusa ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto Alfonso Todisco, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di collaboratore scolastico supplente del personale A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato, per aver percepito indebitamente emolumenti non dovuti, in quanto privo del titolo di qualificazione professionale falsamente dichiarato e necessario per potere essere assunto. La pubblica accusa contesta, inoltre, al convenuto di aver dichiarato falsamente un pregresso periodo di lavoro, in realtà inesistente, con mansioni di collaboratore scolastico, presso la Scuola paritaria La Fenice di Mutolo Giulia di Nocera Inferiore (SA), dal 13.1.2017 al 31.8.2017. Di questo titolo il convenuto si è avvalso per avvantaggiarsi illecitamente nel posizionamento in graduatoria, ai fini dell'assunzione.

Ad avviso del Collegio, la domanda risarcitoria formulata dalla Procura contabile merita pieno accoglimento, in quanto dal materiale probatorio acquisito emerge chiaramente che il convenuto non abbia mai conseguito il titolo di qualificazione professionale necessario per accedere al lavoro svolto e che lo stesso sig. Todisco fosse pienamente consapevole della falsità del titolo fatto valere per partecipare - illecitamente - alla procedura di assunzione.

2. In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la mancanza del titolo professionale normativamente richiesto per accedere ad un contratto di lavoro pubblico recide il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione percepita dal lavoratore. La violazione

della normativa attinente ai requisiti necessari per conseguire il contratto di lavoro pubblico rende nullo il contratto stesso per illiceità della causa e, pertanto, consente di qualificare come indebita la percezione della retribuzione erogata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. In questi termini, la condotta del lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di studio o di qualificazione professionale inesistente, configura responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita (*ex plurimis* Corte dei conti, I sez. appello n. 527/2017; II sez. appello n. 568/2018; sez. appello Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014 nonché sez. Lombardia n.76/2024, id. n. 263/2022 e n. 138/2023; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

Sulla scorta di un nuovo recente orientamento giurisprudenziale, volto a riconoscere una parziale utilità, ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della legge n. 20 del 1994, alle prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti con "*qualifica non elevata implicante mansioni basiche*" (Corte dei conti, sez. Lombardia n. 97/2024), la Procura contabile ha quantificato, nel caso di specie, il danno erariale nella misura pari al 50% delle retribuzioni lorde percepite dal convenuto sig. Alfonso Todisco.

Ciò considerato, il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il conseguente divieto di ultrapetizione, limitano la possibilità, per questo Collegio, di quantificare il danno erariale oltre il *petitum* dell'atto di citazione, seppure la questione

teorica sopra accennata meriti, ad avviso di questo Collegio, maggiore riflessione, anche al fine di individuare la sede più opportuna per valutare e quantificare l'eventuale utilità conseguita dall'Amministrazione nello svolgimento del rapporto di lavoro nullo.

3. Ciò premesso, numerosi elementi probatori consentono di ritenere ampiamente provata la responsabilità erariale contestata al sig. Todisco.

In primo luogo, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno ha dichiarato, con nota del 27.05.2019 (doc. A 12.42 citazione), che il numero seriale 109692*2012 del diploma professionale indicato dal convenuto nella domanda di partecipazione alla selezione per essere assunto non corrisponde al numero seriale dei diplomi assegnati all'Istituto Passarelli, presso il quale lo stesso convenuto ha dichiarato di aver conseguito il titolo. Precisamente, tale numero seriale corrisponde al gruppo di diplomi rilasciati dall'Istituto scolastico statale "Pittoni" di Pagani.

Inoltre, il registro dei diplomi dell'Istituto Passarelli relativo all'anno scolastico 2012-2013 (doc. A 12.62 pag. 7 citazione), sequestrato nel procedimento penale ed attestante lo svolgimento, tra gli altri numerosi candidati ivi registrati, dell'esame del sig. Todisco, per il conseguimento del titolo professionale, presenta macroscopiche irregolarità ed anomalie. Tale registro non risulta sottoscritto dal dirigente scolastico e non reca alcuna altra sottoscrizione che consenta di riferire tale documento all'istituto scolastico. Risulta, inoltre, del tutto anomalo che tutti i numerosi candidati annotati in tale

registro abbiano conseguito il massimo dei voti, pari ad una valutazione di 100/100.

Ancora, secondo quanto riferito nella informativa finale di p.g. relativa alle indagini penali, l'Istituto Passarelli ha comunicato, in data 16.5.2019, all'Istituto scolastico provinciale di Salerno, in assenza di alcuna specifica richiesta da parte di quest'ultimo, l'avvenuto svolgimento nell'anno 2012-2013 (precisamente nel mese di agosto 2013), quindi con quasi sei anni di ritardo, di una sessione straordinaria di esami per il conferimento del diploma di qualifica professionale A.T.A. (servizi sociali, settore cucina, settore sala/bar), alla quale avrebbero partecipato numerosi soggetti, tra i quali viene indicato anche il sig. Todisco ed il numero di diploma sopra riportato (doc. A 12.36 pagg. 29 - 36 citazione).

Questi elementi indiziari dimostrano inequivocabilmente che il sig. Todisco non abbia realmente conseguito il titolo di qualificazione professionale dichiarato e, pertanto, la assoluta falsità del diploma fatto valere per essere assunto. Non avendo titolo, il convenuto, per partecipare alla procedura di assunzione, perde rilevanza la falsità della dichiarazione della pregressa attività lavorativa, utile solamente ai fini del miglior collocamento in graduatoria.

È possibile, quindi, ritenere provata la responsabilità del convenuto per avere illecitamente conseguito gli incarichi di supplenza sopra indicati e per avere indebitamente percepito la relativa retribuzione e la correlata indennità NASPI per i periodi intermedi di inattività.

Non possono invece essere presi in considerazione gli ulteriori

elementi probatori indicati in atto di citazione, in quanto riferiti a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio e compiuti da soggetti diversi dal convenuto. Non assumono rilievo, quindi, le dichiarazioni della segretaria dell'Istituto Passarelli, sig.ra Stefania Gagliardi, la quale ha riferito della falsificazione di diplomi di abilitazione all'insegnamento di sostegno, non pertinenti alla vicenda in esame (doc. A.12.38 citazione). Analogamente, gli esiti dei sequestri e le ulteriori dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in sede penale, menzionati in atto di citazione, riguardanti fatti e persone diversi da quelli oggetto del presente giudizio, seppure dipingano un contesto generale di illegalità nell'attività dell'Istituto Passarelli, non risultano pertinenti rispetto alla specifica vicenda oggetto del presente giudizio.

4. Come detto, la quantificazione del danno operata dalla Procura contabile corrisponde al 50% delle retribuzioni percepite dal convenuto, pari ad euro 16.480,23, ed al 50% dell'indennità NASPI conseguita al periodo di lavoro in considerazione, pari ad euro 9.528,80, come attestato dall'INPS (doc. A.12.66 citazione). La somma di tali importi ammonta così ad euro 26.009,03.

In ragione della complessità della composizione del danno, la rivalutazione delle somme dovute può essere calcolata, per le retribuzioni, con decorrenza dalla fine dell'ultimo periodo lavorativo e quindi dalla data dell'04.02.2021, mentre per l'indennità NASPI dalla fine dell'ultima erogazione avvenuta il 14.01.2022, come da prospetto INPS sopra citato.

Secondo la generale disciplina delle obbligazioni di valore, la rivalutazione copre il periodo sino al deposito della presente sentenza, mentre da tale data decorrono gli ulteriori interessi legali, sino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14746 del registro di segreteria:

condanna Alfonso Todisco al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di euro 16.480,23, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 04.02.2021 al deposito della presente sentenza ed interessi legali dalla data del deposito sino al saldo effettivo;

condanna Alfonso Todisco al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 9.528,80, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 14.01.2022 al deposito della presente sentenza ed interessi legali dalla data del deposito sino al saldo effettivo;

condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 381,40.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il giudice estensore	Il presidente
Sergio Antonio Prestianni	Grazia Bacchi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17/04/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)